

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016,
PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI
GESTIONE DI UN PIANO TRIENNALE DI FLEXIBLE BENEFIT**

(CIG 7100371382)

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito “IVASS” o “Istituto”) ente di diritto pubblico, con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21, c.f. 97730600588, rappresentato da _____

E

_____, (di seguito “Impresa”), con sede legale in _____ ()
Via _____, codice fiscale _____, rappresentata da
_____, nato/a a _____ il _____, cod.
fisc. _____, in qualità di _____, regolarmente autorizzato/a alla
stipula del presente Contratto, in virtù del mandato conferitogli.

PREMESSO CHE

- a. l'IVASS ha indetto una procedura aperta per la realizzazione di un Piano triennale di *flexible benefit* (CIG **7100371382**);
- b. l'Impresa, ha formulato, sulla base del Disciplinare di Gara, del Capitolato Tecnico e dello Schema di Contratto, un'Offerta che, al termine della procedura di gara, è risultata aggiudicataria dell'appalto, come da comunicazione dell'Istituto prot. n.;
- c. l'Impresa dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara nonché ad agevolare la conclusione del presente Contratto;
- d. l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico nonché dai chiarimenti forniti dall'Istituto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto dell'appalto e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- e. l'Impresa ha presentato, anche ai fini della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta dall'Istituto ai sensi della normativa vigente e della legge di gara, ivi compresa la prestazione della garanzia definitiva, per la regolamentazione della quale si richiama l'art. 11 del Contratto medesimo, nei modi e nelle misure di legge.

Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore della premessa e degli allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse di cui sopra nonché la documentazione di gara composta da Offerta tecnica, Offerta economica, Disciplinare di Gara, Capitolato tecnico e Schema di Contratto, sottoscritti dall'Impresa, e ogni altro documento citato nelle premesse.
2. In caso di discordanza tra il presente Contratto e gli altri atti inerenti la gara prevarrà la clausola più favorevole per l'Istituto.

Parte I: CONTRATTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI

ART. 2

Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto ha per oggetto la concreta erogazione, per gli anni 2018, 2019 e 2020, dei *flexible benefit*, previsti dal Piano adottato dall'Istituto in favore dei propri dipendenti, tenuto conto dei benefici fiscali e contributivi attualmente previsti dagli artt. 51 e 100 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Schema di Contratto, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e nell'Offerta Tecnica ed Economica presentata dall'Impresa.

ART. 3

Durata

1. Il contratto avrà validità dalla data della stipula fino alla definitiva regolazione di tutti gli aspetti amministrativi/contabili relativi alla fase di erogazione del servizio e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.

ART. 4

Oneri specifici a carico del fornitore

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 13 del presente Contratto, tutte le spese e i costi inerenti l'attivazione del servizio, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione del Contratto.
2. L'Impresa s'impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto:
 - a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare dette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 13. L'Impresa, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Istituto, assumendosene ogni relativa alea;
 - secondo le condizioni, i tempi e le modalità previsti nel presente Schema di Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ovvero nei documenti dagli stessi richiamati;
 - secondo quanto sarà successivamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini delle prestazioni contrattuali.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza da parte del proprio personale delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni circostanza suscettibile di influire, anche parzialmente, sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

Art. 5

Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale

1. L'Impresa s'impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.
2. L'Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria stessa, ciò anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
3. L'Impresa si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i dipendenti, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.
4. L'Impresa si obbliga a dimostrare l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo e ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori.
5. Nell'ipotesi di inadempimento anche di uno degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Istituto, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze segnalate dalle amministrazioni competenti, si riserva di effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfettaria pari al 20% dell'importo complessivo. Il predetto importo sarà corrisposto, senza che l'Impresa possa pretendere alcunché per la mancata tempestiva erogazione, quando l'Istituto competente avrà dichiarato la regolarizzazione.
6. Il fornitore assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale.
7. Il fornitore solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati dal proprio personale alle persone e/o alle cose dell'Istituto e/o di terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni del presente contratto.

Art. 6

Obblighi di segretezza

1. L'Impresa si obbliga, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in occasione della predisposizione dell'offerta e/o dell'adempimento delle prestazioni contrattuali:
 - a garantirne la segretezza impegnandosi ad impedirne qualsiasi divulgazione;
 - a non eseguirne copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere e a non permettere che altri ne eseguano;
 - a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.
2. L'Impresa si obbliga a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che collaborino alla compilazione dell'offerta o all'erogazione delle prestazioni contrattuali – la più rigorosa osservanza dell'obbligo di riservatezza di cui sopra.
3. L'Impresa si obbliga a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dagli artt. 622 e 623 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

Articolo 7

Utilizzo dei prodotti da parte dell'Istituto

1. L'Istituto acquisisce, per tutta la durata del Contratto, il diritto di utilizzare tutto quanto realizzato dall'Impresa – compreso il portale web - in esecuzione del Contratto stesso, a

- seguito della corresponsione del corrispettivo pattuito all'Impresa la quale null'altro avrà a pretendere ai sensi della legge sul diritto d'autore.
2. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà dell'Istituto che ne potrà disporre liberamente.
 3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Istituto avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 17 e dell'art. 1456 c.c..

Art. 8 Brevetti e diritti d'autore

1. L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi, soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, d'autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora sia promossa nei confronti dell'Istituto azione per la violazione dei diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, l'Impresa manleva e terrà indenne l'Istituto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, compresi i danni verso terzi e le spese legali e giudiziali a carico dell'Istituto.
3. Ciascuna parte conviene di dare all'altra immediato avviso scritto qualora siano intentate le azioni legali di cui sopra da parte di terzi.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 17 del presente Contratto e dell'art. 1456 c.c., recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato ovvero sostituisca detti beni e programmi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche ed in grado di garantire la continuità della prestazione.

Parte II: RESPONSABILITA' E PENALI

Art. 9 Responsabilità

1. L'Impresa è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto e, conseguentemente, s'impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell'esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

ART. 10 PENALI

1. L'Impresa riconosce all'Istituto, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le penalità di seguito indicate:
 - nel caso di mancato rispetto del termine - indicato sul Capitolato o quello migliorativo indicato dall'Impresa nella propria Offerta tecnica - per l'avvio del portale web dedicato: euro 300,00 (trecento euro) per ogni giorno di ritardo;
 - nel caso di mancata disponibilità del portale per un tempo superiore a quello indicato sul Capitolato: euro 300,00 (trecento euro) per ogni giorno nel quale si è verificata l'inadempienza;

- nel caso di mancata disponibilità del servizio di *helpdesk* nelle ore e giorni indicati sul Capitolato o quelli migliorativi indicati dall'Impresa nella propria Offerta tecnica: euro 300,00 (trecento euro) per ogni giorno nel quale si è verificata l'inadempienza;
 - nel caso di mancato rispetto della tempistica relativa al flusso amministrativo-contabile - indicata sul Capitolato o quella migliorativa indicata dall'Impresa nella propria Offerta tecnica - euro 1.000,00 (mille euro) per ogni mese in quale si sono verificate inadempienze;
 - nel caso di mancato rispetto del termine - indicato sul Capitolato o quello migliorativo indicato dall'Impresa nella propria Offerta tecnica - per l'erogazione dei servizi ex art. 100 TUIR acquistati da dipendenti: euro 100,00 (cento euro) per ogni giorno di ritardo e per ciascuna inadempienza;
 - nel caso di mancato rispetto del termine - indicato sul Capitolato o quello migliorativo indicato dall'Impresa nella propria Offerta tecnica, in relazione alle tempistiche di riscontro alle richieste di preventivo nell'area viaggi e vacanze: euro 100,00 (cento euro) per ogni giorno di ritardo e per ciascuna inadempienza;
 - nel caso di mancata evasione delle richieste di assistenza da parte della struttura di help-desk oltre i termini - indicati sul Capitolato o quelli migliorativi indicati dall'Impresa nella propria Offerta tecnica: euro 100,00 (cento euro) per ogni giorno di ritardo e per ciascuna inadempienza;
 - nel caso di mancato rispetto del termine indicato dall'Impresa nella propria Offerta tecnica per l'inserimento, nell'ambito del network di fornitori di servizi ex art. 100 TUIR, di nuovi fornitori richiesti dall'Istituto: euro 100,00 (cento euro) per ogni giorno di ritardo;
 - fino a euro 5.000,00 (cinquemila euro) qualora in occasione della verifica annuale della rete di fornitori, non fosse verificata la sostanziale invarianza della rete stessa;
 - fino a euro 15.000,00 (quindicimila euro) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e riservatezza di cui all'art. 6 del presente Contratto.
2. Per procedere all'applicazione delle penali, l'Istituto notificherà all'Impresa, mediante PEC, entro 10 (dieci) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell'inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati.
 3. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'Impresa ovvero avvalersi della cauzione o di altre eventuali garanzie rilasciate dall'Impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
 4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'Impresa dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.
 5. L'Istituto potrà applicare all'Impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale, oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ART. 11

CAUZIONE

1. La cauzione di cui alla lettera e. delle premesse, s'intende prestata dall'Impresa a garanzia di tutte obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto, opera per tutta la sua durata e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti.
2. L'Istituto ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno e può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. L'Istituto ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, della cauzione per i danni che affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la refusione d'ogni ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
4. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Istituto si sia avvalso, anche parzialmente, durante l'esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Istituto stessa, la quale, in caso d'inadempimento, può dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Parte III: VERIFICHE E PAGAMENTO

ART. 12 VERIFICHE

1. I servizi oggetto del presente Contratto saranno soggetti a verifiche di regolare esecuzione. Le verifiche saranno effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dall'Istituto.
2. L'Istituto ha la facoltà di chiedere l'immediata risoluzione del Contratto, ove le difformità evidenziate nel corso delle verifiche non siano eliminabili, ovvero risultino di gravità tale da rendere il servizio prestato del tutto inidoneo alle finalità per le quali è stato stipulato il Contratto, o, ancora, evidenzino negligenze inescusabili. Il positivo esito delle verifiche non esonera l'Impresa dalla responsabilità per eventuali difformità che non siano emerse al momento della effettuazione, ma vengano in seguito accertate.
3. E' riconosciuta all'Istituto la facoltà di effettuare in qualsiasi momento ulteriori verifiche, anche periodiche e a campione, sull'osservanza da parte dell'Impresa di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

ART. 13 IMPORTO CONTRATTUALE

1. Per i servizi oggetto del presente Contratto l'Istituto corrisponderà all'Impresa, secondo le modalità previste dal Capitolato tecnico, l'importo massimo complessivo di XXXXXXXXXXXX euro oltre IVA, di cui XXXX euro oltre IVA per la componente "Realizzazione portale" e XXX euro oltre IVA per la componente "Commissioni di gestione del Piano".
2. I corrispettivi suindicati si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali e sono remunerativi di ogni prestazione effettuata dal fornitore.
3. I corrispettivi suindicati sono stati determinati a proprio rischio dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, facendosi carico l'Impresa stessa di ogni relativo rischio e/o alea.
4. L'Impresa assicura che i prezzi offerti nel presente contratto non sono superiori a quelli che ha praticato, per forniture analoghe per quantità e qualità, al suo migliore cliente, pubblico o privato in ambito nazionale.
5. L'Istituto ha la facoltà, in relazione ad esigenze sopravvenute nel corso di esecuzione del Contratto, di richiedere un'estensione delle prestazioni convenute, con prestazioni aggiuntive ancorché connesse per un valore d'importo complessivo non superiore ad un quinto del valore globale del presente Contratto. In tal caso dette prestazioni saranno eseguite e remunerate secondo le condizioni stabilite nel Contratto stesso.

Art. 14

Fatturazione, modalità di pagamento e controlli finanziari

1. I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
2. Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55/2013, il Codice Univoco Ufficio che dovrà essere riportato sulle fatture emesse dall'Impresa è UF3BVP.
3. A decorrere dal 1° luglio 2017 l'IVASS rientra tra le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. *split payment*).
4. La liquidazione delle fatture è subordinata all'esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione di cui all'art. 12 del presente Contratto e dei seguenti ulteriori adempimenti:
 - verifica di regolarità contributiva che l'Istituto effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l'Istituto procederà ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016;
 - verifica inadempimenti ex art. 48 bis D.P.R. 602/1973. In caso di esito negativo della citata verifica, l'Istituto procederà ai sensi del Decreto Ministero Finanze n. 40/2008 e successive integrazioni e modifiche.
5. L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n.136 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 15

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo, gli altri oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Impresa.

Parte IV: ALTRE VICENDE CONTRATTUALI

Art. 16

Subappalto, modificazioni soggettive, cessione del contratto e dei crediti

1. Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto in quanto non dichiarato dall'Impresa in sede di offerta.

Oppure
1. L'Impresa, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 105 del d. lgs. 50/2016, potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
.....
2. La richiesta di subappalto potrà essere autorizzata dall'Istituto a condizione che:
 - l'Impresa, all'atto dell'offerta, abbia indicato le prestazioni da subappaltare;
 - il subappalto delle prestazioni non superi complessivamente il 30% dell'importo contrattuale, ai sensi del citato art. 105 del d. lgs. 50/2016,;
 - l'Impresa provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - al momento del deposito del contratto di subappalto, l'Impresa trasmetta la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016;

- il subappaltatore sia in possesso dell'idoneità tecnico-professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro (art. 26, comma 1, lettera a, punto 2, del d. lgs. 81/2008);
 - l'Impresa pratici, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
 - l'Impresa produca la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
3. L'affidamento del servizio a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Impresa, che è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Istituto;
 4. L'Istituto corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questo eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del d. lgs. 50/2016.
 5. Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano, in caso di subappalto, le disposizioni di cui all'art. 105 del d. lgs. 50/2016.
 6. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 106 d. lgs. 50/2016, è fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto; l'Istituto, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.
 7. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all'Impresa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte dall'articolo 106 del d. lgs. 50/2016 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte dell'Istituto.
 8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi e divieti di cui ai precedenti commi, l'Istituto può risolvere di diritto, con comunicazione inviata a mezzo PEC, il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 17 Risoluzione

1. In caso d'inadempimento dell'Impresa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine assegnato dall'Istituto per porre fine all'inadempimento, quest'ultimo potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto e incamerare la cauzione, procedendo all'esecuzione in danno dell'Impresa, salvo rimanendo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dell'Istituto, da comunicarsi con raccomandata a/r ovvero PEC.
3. Restano salve le ipotesi di risoluzione e/o di recesso espressamente previste dal presente Contratto.

Art. 18 Recesso

1. L'Istituto ha diritto, senza necessità di motivazione alcuna, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a/r.
2. In particolare, l'Istituto si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza alcuna penalità, qualora, dalle survey effettuate, dovessero emergere chiare indicazioni sul negativo gradimento da parte dei dipendenti.
3. Inoltre, l'Istituto si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza alcuna penalità, in presenza di variazioni all'attuale legislazione che regola l'erogazione di beni e servizi, tali da modificare il quadro dei benefici fiscali oggi previsti e di incidere quindi negativamente sulla convenienza del Piano.
4. In caso di recesso dell'Istituto, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito secondo il corrispettivo e le condizioni di Contratto.

5. L'Impresa rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 19

Recesso per giusta causa

1. Qualora uno dei componenti l'Organo di amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale, ricadano in una delle situazioni ostative previste dall'art. 80 del d. lgs n. 50/2016, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Istituto ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese relative alle prestazioni alla data non eseguite.

Art. 20

Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla conclusione, all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del presente Contratto, sarà competente il foro di Roma

Art. 21

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del d. lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro ai sensi dell'art. 7 del citato Codice ed esprimono il consenso al trattamento dei propri dati.
2. L'Istituto tratta i dati fornitigli in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, per la gestione del Contratto e degli obblighi a esso connessi e fa presente che, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, potranno venire a conoscenza di alcune categorie di dipendenti, in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d. lgs 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al trattamento.
5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero derivanti da un'inesatta imputazione degli stessi negli archivi elettronici e cartacei.
6. L'Istituto, con riferimento ai dati di cui è titolare, nomina l'Impresa Responsabile del trattamento effettuato dai dipendenti della stessa nell'esecuzione del presente Contratto. Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato nel rispetto dei principi e secondo le modalità di cui al d. lgs. n. 196/2003.

L'IVASS

L'IMPRESA

Dichiarazione dell'Impresa annessa al Contratto

Il sottoscritto _____ dichiara per conto dell'Impresa di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:

Articolo 1;

Articolo 2;

Articolo 3;

Articolo 4;

Articolo 5;

Articolo 6;

Articolo 7;

Articolo 8;

Articolo 9;

Articolo 10;

Articolo 11;

Articolo 12;

Articolo 13;

Articolo 14;

Articolo 15;

Articolo 16;

Articolo 17;

Articolo 18;

Articolo 19;

Articolo 20;

Articolo 21;

L'IVASS

L'IMPRESA